

Piani attestati di risanamento: agevolate le sopravvenienze attive

Reddito d'impresa

Le procedure anti crisi possono dar luogo a una riduzione dell'indebitamento

Via libera alla detassazione se c'è stata la pubblicazione nel Registro delle imprese

Pagina a cura di
Cristina Odorizzi

L'agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 222 del 13 novembre scorso, ha chiarito che la disciplina agevolativa prevista dall'articolo 88, comma 4-ter, del Dpr 917/1986 si applica anche ai piani attestati disciplinati dall'attuale Codice della crisi d'impresa, in piena continuità con la legge fallimentare.

Strumento negoziale

Il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale di regolazione della crisi d'impresa, finalizzato a consentire alle aziende in stato di insolvenza di risanare l'esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della propria situazione finanziaria.

La procedura del piano attestato è di tipo stragiudiziale, non necessita di controlli né di omologa da parte del Tribunale. Tuttavia, a garanzia dei creditori e per ottenere l'esonero dall'azione revocatoria, è necessario che la veridicità e la fattibilità del piano sia attestata da un revisore legale in situazione di indipendenza.

Vecchie e nuove norme

Nella precedente normativa, la legge fallimentare (Rd 267/1942), il piano di risanamento era disciplinato dall'articolo 67, terzo comma, lettera d), inerente alle fattispecie di esonero

dall'azione revocatoria. Questa disposizione si limitava a precisare i requisiti del professionista attestatore, in particolare sotto il profilo dell'indipendenza, e imponeva un'attestazione sia in riferimento alla veridicità dei dati aziendali sia in relazione alla fattibilità del piano.

Nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Dlgs 14/2019, il piano attestato di risanamento ha una propria specifica disciplina, all'articolo 56, che ne regola il contenuto e i requisiti riprendendo le migliori prassi già esistenti. Il piano attestato rimane però uno strumento di natura privatistica a beneficio dell'imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Presupposto oggettivo è la sussistenza di uno stato di crisi non irreversibile nell'ottica di una continuità aziendale, che può configurarsi anche come stato di insolvenza.

L'articolo 56 – riprendendo l'articolo 67 della legge fallimentare – dispone che il piano, rivolto ai creditori, deve apparire idoneo al risanamento e al riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell'impresa e va attestato da un professionista indipendente.

In particolare il piano deve avere data certa e deve indicare:

- la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- le principali cause della crisi;
- le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
- gli apporti di finanza nuova;
- i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra

gli obiettivi e la situazione in atto;

- il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

L'articolo 56 conferma che il piano, l'attestazione e gli accordi con i creditori possono essere pubblicati nel Registro delle imprese su richiesta del debitore.

La disciplina fiscale

Il piano attestato, in quanto volto al risanamento dell'impresa, può dar luogo alla riduzione dell'indebitamento e quindi a sopravvenienze attive potenzialmente tassabili. Per evitare l'effetto perverso di un'emersione di materia imponibile nell'ambito di percorsi di risoluzione della crisi, l'articolo 88 del Dpr 917/1986 – relativo alle sopravvenienze attive – prevede al comma 4-ter, per il soggetto in situazione di crisi che effettua concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito o piani attestati, pubblicati nel Registro delle imprese, una sostanziale detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalle riduzioni dei debiti generate da queste procedure.

La precisazione delle Entrate

Con la risposta a interpello 222/2024, l'Agenzia ha chiarito che l'articolo 88, comma 4-ter, secondo periodo, del Dpr 917/1986 – sebbene testualmente citi l'articolo 67, comma 3, lettera d), della vecchia legge fallimentare – si applica direttamente e alle stesse condizioni anche ai piani attestati odierni, ex articolo 56 del Codice della crisi. Ciò in considerazione dell'identica portata e finalità delle due norme.

Si ricorda che condizione fondamentale per la detassazione è l'avvenuta pubblicazione del piano attestato di risanamento nel Registro delle imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA DETASSAZIONE

L'esclusione parziale delle sopravvenienze attive

L'articolo 88, comma 4-ter, del Tuir (Dpr 917/86) prevede che la riduzione dei debiti da risoluzione della crisi non costituisce sopravvenienza tassabile per la parte che residua dopo aver scomputato le perdite (di periodo e pregresse) senza considerare, per queste ultime, il limite dell'80%, la deduzione Ace e la (eventuale) eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e gli oneri assimilati: Rol eccedenti il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, e scomputabili negli esercizi successivi, in caso di capienza del 30% del Rol di competenza di tale periodo d'imposta.

Per punti

DS6901

DS6901

1

LA PARTENZA

Decreto del Tribunale decisivo per i tempi

La detassazione di cui all'articolo 88, comma 4-ter, del Tuir è applicabile all'accordo ex articolo 182-bis della legge fallimentare (ora articolo 58 del Codice della crisi) solo a partire dal momento dell'emissione del provvedimento di omologa del Tribunale, in quanto la norma fa riferimento esplicito all'omologazione (risposta 49/2024).

2

LE MODIFICHE

Rinnovo dell'omologa se l'accordo è rivisto

La detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione del debito ex articolo 88, comma 4-quater, del Tuir, non si applica alle ulteriori sopravvenienze attive derivanti da revisione dell'accordo originario omologato, senza rinnovo del giudizio di omologazione dell'accordo, ma con sola pubblicazione del nuovo piano nel Registro delle imprese (risposta 49/24).

3

LE CONDIZIONI

Pubblicazione nel Registro imprese

Tra i requisiti prescritti dall'articolo 88, comma 4-ter, del Tuir per beneficiare dell'esenzione da tassazione della sopravvenienza vi è la pubblicazione del piano di risanamento nel Registro delle imprese. In assenza, la sopravvenienza conseguente allo stralcio del debito è integralmente imponibile (risposta 522/2021). L'esenzione non si applica neppure per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti contabilizzate in un periodo antecedente la pubblicazione del piano nel Registro delle imprese (risposta 319/2021).

4

I RIFLESSI

Rileva l'efficacia del piano attestato

Le sopravvenienze attive da piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare sottoposto a condizione sospensiva rilevano fiscalmente dal momento in cui il piano diventa efficace, e non rileva il momento in cui i debiti vengono estinti. Le relative sopravvenienze attive non sono tassabili, a patto che il piano attestato sia iscritto presso il Registro delle imprese (risposta 522/2021).